

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN
COMODATO D'USO GRATUITO DI UNA STRISCIA DI AREA
RICADENTE ALL'INTERNO DELL'INVASO BAIATA (COMUNE DI
PACECO IN PROVINCIA DI TRAPANI)**

TRA


La Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità – Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti (di seguito denominato Assessorato regionale o concedente), con sede a Palermo in Viale Campania n. 36, codice fiscale 80012000826, casella di posta elettronica certificata: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it, rappresentato dall'ing. Salvatore Cocina, Dirigente Generale del Dipartimento, domiciliato presso la sede sopraindicata, nominato con D.P.R.S. n. 8 del 04.01.2018, munito di firma digitale rilasciata da Actalis s.p.a.

E

Il Comune di Paceco, con sede a Paceco (TP) in Via Amendola 1, codice fiscale 00255210817 (di seguito denominato Comune o concessionario), casella di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.paceco.tp.it, rappresentato dal Sindaco pro tempore Avv. Scarcella Giuseppe, domiciliato presso il Comune di Paceco per la carica, munito di firma digitale rilasciata da Aruba S.p.a.

Premesso che:

a) il Comune di Paceco, con nota prot. 87087 del 27.4.2016 indirizzata alla Regione Sicilia - Assessorato regionale all'economia, ha avanzato la richiesta di stipula di una convenzione relativa all'invaso artificiale sul



torrente Baiata "che preveda l'affidamento in concessione al Comune di Paceco dell'area demaniale che circonda il lago";

b) il Comune di Paceco, con nota prot. 13401 del 28.07.2017 inviata alla Regione Sicilia – Assessorato Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, ha trasmesso un progetto preliminare di insediamento di infrastrutture all'interno dell'area lacustre dell'invaso Baiata, per la realizzazione di un parco sub-urbano, richiedendo di esprimere un parere sulla sua fattibilità. Con la stessa nota il Comune ha chiesto anche di stipulare una convenzione che preveda l'affidamento in concessione al Comune di Paceco dell'area demaniale che circonda il lago, come da elaborato progettuale che si allega alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale (All. "A");

c) la Regione Sicilia – Assessorato Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, con nota protocollo 35313 del 11.08.2017 ha riscontrato la nota del Comune di Paceco di cui al superiore punto "b", esprimendo un parere di Nulla Osta alla prosecuzione della progettazione del parco sub urbano Baiata indicando delle condizioni e modalità da tener conto per la prosecuzione della progettazione stessa, nota che in copia viene allegata alla presente convenzione come allegato "B" costituendone parte integrante e sostanziale;

d) la "diga di Paceco sul torrente Baiata" è stata collaudata e che il collaudo è stato approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 23 dicembre 2010 con il numero 14129;

e) l'art 139 del D.P.R. 6 marzo 1978 n° 218 e l'art 2 della L.R. 3 gennaio 1985 n° 4 evidenziano che le opere realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno sono state trasferite alla Regione come, peraltro, confermato

prot n° 306 del 19.4.2016 della Agenzia del Demanio di Palermo

Sindaco di Paceco;

Le dighe di Paceco, Rubino e Zaffarana, con l'atto del 30 ottobre
transitate dal Consorzio di Bonifica 1 Trapani all'Assessorato
dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e che il Commissario
del Consorzio di Bonifica TP1, con la delibera n° 43 del 5
novembre 2014, ha preso atto del suddetto "atto di transito";

L'Assessorato regionale all'economia, con le note prot. n. 26.554 del
18 e n. 3465 del 18.2.2019 aventi per oggetto "Richiesta di stipula di
convenzione relativa all'invaso Baiata", dopo aver richiamato quanto
dall'art 4 della delibera n° 43 del 5 novembre 2014, "demanda"
dell'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità "gli adempimenti
previsti dal D.P.R. del 6.3.1978 n° 218 art. 139 al fine di dare riscontro
alla richiesta della Festa del Comune di Paceco".


Il presente quanto sopra premesso
rappresenta parte integrante e sostanziale di questa convenzione,

CONVENGONO E STIPULANO

quanto appresso.

Art. 1

L'invaso Baiata svolge una funzione irrigua e di difesa della "Piana di
dell'abitato di Xitta ma esso, poiché dista meno di un kilometro dal
abitato di Paceco, può assolvere anche ad una funzione ambientale,
turistica. E' però necessario riqualificare l'area e farne un parco
come già programmato dal Piano Regolatore Generale.
Il Comune di Paceco dispone di un Progetto preliminare del



parco ma ha bisogno della "disponibilità dell'area" per procedere con i successivi livelli di progettazione e per attivare i necessari canali di finanziamento.

L'Assessorato condivide e fa propria la volontà del Comune di riqualificare l'area, compatibilmente con l'espletamento della funzione irrigua e di tutela idraulica del territorio.

Art. 2

La Regione Sicilia - Assessorato Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità concede al Comune di Paceco il comodato d'uso (art. 1803 C.C.) dell'area di rispetto del lago Baiata compresa fra la viabilità esterna limitrofa all'invaso e la quota 42,00, un metro oltre la quota di massima regolazione che è fissata a quota 41,00, come sommariamente delineato nell'allegato "A". L'esatta delimitazione dell'area sarà meglio definita nel progetto definitivo sul quale l'Assessorato dovrà rilasciare il proprio parere.

Il progetto definitivo dovrà tener conto che alcune attrezzature poste al di sotto delle quota 43,80 (contenimento piene normali) e della quota 46 (massimo invaso piene eccezionali) potranno eccezionalmente allagarsi e che i conseguenti eventuali danni rimangono esclusivamente a carico del Comune.

Il progetto definitivo dovrà attenersi alle condizioni poste dal nulla osta riportato all'allegato I; in particolare, saranno escluse dall'area adibita a parco: la casa di guardia, il coronamento, i locali degli scarichi di fondo e dello scarico di superficie, le opere di presa e il tratto di canale a valle nonché ogni altra pertinenza, indicata dall'Assessorato, ritenuta necessaria all'espletamento delle attività gestionali e di sicurezza idraulica.

Il punto 7 del nulla osta va interpretato come l'indicazione di una procedura tecnica che, con la crescita delle nuove essenze boschive (prevalentemente quercus ilex), implica la eliminazione graduale degli eucalipti. Il Comune di Paceco si impegna a gestire la porzione di terreno rimboschita concessa in comodato rispettando le norme forestali in vigore e senza mortificare la funzione di trattenimento degli argini da parte delle radici. Il Comune, inoltre, qualora si temano piene eccezionali, si impegna a disporre la chiusura al pubblico del futuro parco.

Art. 3


La manutenzione e la responsabilità generale della striscia di terreno concessa in comodato rimangono a carico dell'Assessorato fino alla data di inizio dei lavori di realizzazione del parco e saranno a carico del Comune di Paceco dalla suddetta data in poi.

Analogamente, da tale data l'Ente proprietario non risponde di eventuali danni derivanti dalle attività del Comune; inoltre, competeranno al Comune eventuali costi ed introiti derivanti dalla sua gestione.

Rimangono comunque confermati pienamente i diritti, gli obblighi e le competenze degli Enti che si occupano della gestione, della manutenzione e della erogazione dell'acqua irrigua.

Art. 4

Il Comune di Paceco potrà eseguire e/o commissionare i diversi interventi propedeutici alla progettazione definitiva del parco sub-urbano; tutti gli oneri derivanti dalle suddette attività saranno ad esclusivo carico del Comune di Paceco. Quando saranno ottenuti i necessari finanziamenti, il Comune di Paceco avvierà l'affidamento dei lavori, progettati e preventivamente



condivisi dall'Assessorato, secondo le vigenti norme in materia di contratti pubblici.

Art. 5

La gestione del parco sarà regolata con successivo atto che comunque, ferma restando la responsabilità del Comune, dovrà prevedere la possibilità di affidare la gestione a privati mediante apposite procedure ad evidenza pubblica.

Dovranno altresì essere esplicitamente previste alcune funzioni sociali, educative e didattiche.

Art. 6

La durata della convenzione è stabilita in anni dieci (10) decorrenti dalla stipula del presente atto. La convenzione potrà essere rinnovata per un uguale periodo su richiesta del Concessionario che dovrà pervenire, almeno 60 giorni prima della scadenza della convenzione, alla casella di posta elettronica certificata come in premessa indicata.

Della eventuale riconsegna si redigerà apposito verbale.

Art. 7

A fronte della presente convenzione non è prevista la corresponsione di alcun corrispettivo, salvo eventuali oneri previsti per legge quali concessioni governative ed altro se operanti.

L'esecuzione delle opere progettate non darà diritto ad alcun indennizzo.

Art. 8


Il Comune di Paceco invierà all'Assessorato una relazione annuale che illustrerà l'avanzamento dell'iter di realizzazione del parco, le attività svolte e le eventuali criticità.

Art. 9

Il Comune di Paceco, nella esecuzione delle attività di progettazione e di esecuzione delle opere, deve adottare tutti i provvedimenti necessari perché la relativa esecuzione si svolga in condizioni permanenti di igiene e sicurezza, nel pieno rispetto delle norme vigenti emanate o comunque applicabili nel territorio nazionale, nonché delle eventuali norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

Art. 10

Il Comune di Paceco, prima di iniziare le attività sopra specificate, in relazione ai rischi specifici propri dell'attività, nonché a seguito delle informazioni assunte sui rischi specifici presenti nell'ambiente e sulle misure di prevenzione, predispone e consegna all'Assessorato il Piano di sicurezza inerente le attività esercitate, e si obbliga a predisporre con gli eventuali soggetti cui affida i servizi di cui all'art. 1 il documento unico di valutazione dei rischi dovuti alle interferenze delle reciproche attività secondo le disposizioni del D.Lgs 81/08 e s.m.i. Conseguentemente il Comune di Paceco e gli incaricati alla esecuzione delle attività sopra indicate cureranno l'informazione e l'addestramento dei propri dipendenti sia sui rischi e sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l'esecuzione delle attività. In caso di inosservanza delle norme di sicurezza, l'Assessorato Regionale potrà sospendere l'efficacia della Convenzione, fino a quando il Comune non provveda all'adeguamento alle norme e regole nell'attività di servizio, precisando che tale sospensione non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore del Comune o suoi incaricati, né a differimenti o proroghe contrattuali. Tutto quanto non espressamente contenuto nella



presente convenzione in materia di sicurezza, dovrà fare riferimento alla normativa in vigore.

In caso di reiterate inosservanze e, comunque, nei casi di rilevanti inadempienze e irregolarità, ovvero per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, l'Assessorato Regionale si riserva di procedere alla rescissione anticipata, con preavviso di almeno 30 giorni e senza obbligo di corrispondere alcun indennizzo al Concessionario.

Art. 11

Il Comune di Paceco prima dell'inizio di ogni attività, dovrà indicarne le date di inizio e fine, dovrà relazionare sui contenuti della stessa all'Assessorato Regionale ed, altresì, dovrà consegnare l'elenco nominativo relativo a tutto il personale impiegato, al fine di verificare eventuali interferenze con il personale dell'Ente preposto alla gestione dell'invaso. Dovrà essere indicato il nominativo del referente di ogni attività con almeno due recapiti telefonici affinché allo stesso potranno essere notificati avvisi circa le attività previste dalla gestione dell'invaso ed in particolare quelle interferenti ed avvisi di sicurezza in genere. Il personale del Comune e/o quello incaricato dovranno conformarsi con la immediatezza richiesta senza poter avanzare alcuna riserva anche in ordine ad indennizzi derivanti da eventuali sospensioni e riprese di attività. Ed, altresì, il Comune di Paceco curerà tutti i necessari procedimenti per accertare che sul personale che opererà all'interno dell'invaso non sussistono rinvii a giudizio, condanne penali e/o misure che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, presenti rispettivamente nel registro dei carichi pendenti e nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. Ed altresì che nei confronti degli stessi non è pendente

alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o delle Comunità che incidono sulla moralità professionale; che non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45-par.1- direttiva CE 2004/18, - che non ha riportato condanne per le quali ha beneficiato della non menzione.


Art. 12

Il Comune di Paceco esonera l'Assessorato da ogni responsabilità di eventuali danni che potrebbero essere recati a terzi durante le attività indicate all'art. 1 o da esse consequenziali. Eventuali situazioni di trasformazione del territorio interessato durante le attività dovranno essere accuratamente recintate e segnalate nonché rimesse in pristino a fine attività.

Art. 13

Il soggetto concessionario assume a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, per gli eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà regionale o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente ad esso, per eventi e comportamenti conseguenti all'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione.

Il soggetto concessionario all'atto della stipula della convenzione deve



consegnare copia della polizza assicurativa con primaria società per rischi diversi di responsabilità civile presso terzi e verso i lavoratori impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 14

Le spese di registrazione, nonché quelle di bollo ed ogni altra spesa inerente la presente convenzione restano a carico del concessionario.

Art. 15

Per quanto non previsto nella presente convenzione si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 1802 e seguenti del codice civile.


Il Concessionario dichiara di aver preso visione consapevole, ai sensi degli artt. 1341 e seguenti del codice civile e dei seguenti articoli 6, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della presente convenzione.

La presente convenzione, letta e confermata tra le parti, viene come segue sottoscritta in formato digitale.

PALERMO, 22/07/2019

PER IL DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

(Ing. Salvatore Cocina)



PER IL COMUNE DI PACECO

(Avv. Giuseppe Scarcella)